



Esecuzione Immediata

Delibera n.43 del 16.09.2013

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.. Determinazione aliquota per l'anno 2013. Approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle persone fisiche" (alleg. delib. di G.C. n. 534 del 18.07.2013, Regolamento e parere Collegio dei Revisori dei Conti)

L'anno duemilatredecim il giorno 16 del mese di settembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) GALLOTTO VINCENZO
- 19) GRIMALDI AMODIO
- 20) GUANGI SALVATORE
- 21) IANNELLO CARLO
- 22) IZZI ELIO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P		
Assente	25) LETTIERI GIOVANNI	P
P	26) LORENZI MARIA	P
P	27) LUONGO ANTONIO	P
P	28) MADONNA SALVATORE	Assente
P	29) MANSUETO MARCO	Assente
P	30) MARINO SIMONETTA	P
P	31) MAURINO ARNALDO	P
Assente	32) MOLISSO SIMONA	P
P	33) MORETTO VINCENZO	P
P	34) MUNDO GABRIELE	Assente
P	35) NONNO MARCO	P
P	36) PACE SALVATORE	P
P	37) PALMIERI DOMENICO	P
P	38) PASQUINO RAIMONDO	P
P	39) RINALDI PIETRO	P
P	P40 RUSSO MARCO	P
P	41) SANTORO ANDREA	Assente
Assente	42) SCHIANO CARMINE	P
P	43) SGAMBATI CARMINE	P
P	44) TRONCONE GAETANO	P
P	45) VARRIALE VINCENZO	P
P	46) VASQUEZ VITTORIO	P
Assente	47) VERNETTI FRANCESCO	P
P	48) ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n. 534 del 18.07.2013 avente ad oggetto: addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.. Determinazione aliquota per l'anno 2013. Approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle persone fisiche"

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Diritti e Sicurezza e Trasparenza, Al Collegio dei Revisori e a tutte le Municipalità.


Fa presente, inoltre che le Commissione Bilancio e Diritti e Sicurezza ne hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e la II[^], l'VIII[^] e la X[^] Municipalità hanno espresso parere contrario.

Il Presidente precisa che la relazione dell'Assessore Palma è stata resa su tutte le collegate ed è riportata nel processo verbale della odierna seduta. Constatato che non vi sono iscritti per la discussione generale la pone in votazione.

Pertanto il Consiglio

Premesso che

- a norma del D.Lgs. 28/09/1998 n.360 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche
- con deliberazione di Consiglio comunale n.69 del 20 marzo 2000 è stata disposta l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2000
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21/06/2012 è stata disposta la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, dell'art. 1, co.11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 convertito in legge 148/2011, così come modificato dal co.16, art. 13, del D.L. 201/2011, provvedendo a determinare, nel rispetto della salvaguardia dei criteri di progressività, aliquote dell'addizionale differenziate per gli stessi scaglioni di redditi stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, determinando, altresì, l'esenzione per i

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and the number '2' followed by another signature on the right.

redditi fino a € 10.000,00

Visto che

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. dispone che *“Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo”*
- ai sensi dell'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002), *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF...è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*
- il comma 381 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012n n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013/2015 ha parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2013

Tenuto conto che

- il Comune di Napoli, con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 30/11/2012 ha deliberato di ricorrere al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater del D. Lgs.267/2000 introdotti con il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito in legge 213/2012
- il citato art. 243-bis del D. Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L.174/2013 convertito in legge 213/2012, al co. 8, lett. a) prescrive che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del periodo del Piano, l'ente *“può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalle legislazione vigente”*
- il co. 8, lett. g) del medesimo articolo, inoltre, precisa che il Comune *“può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art.243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lett. a)”*;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2013 il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi del D.L. 174/2012 nel quale, tra l'altro, è stata approvata la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF conformemente a quanto previsto dal citato art. 243-bis co. 8 lett. g)

Tenuto, altresì, conto che



• sul "Il Portale del Federalismo fiscale", sono stati pubblicati i redditi anno 2011

Verificato che

• a seguito delle pubblicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi - anno 2011 - la previsione del gettito di entrata a Bilancio comunale relativa all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche risulta più basso di quanto deliberato nel Piano di Riequilibrio Pluriennale adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione n.3 del 28/01/2013 che teneva conto dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi anno 2010 alla data pubblicati


Rilevato che

- ai sensi del citato articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, come modificato dall'art.11 della legge 18 ottobre 2001, n.383, i Comuni sono tenuti a pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF "su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico"
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002, ha individuato il sito denominato www.finanze.it ed ha precisato che la pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota predetta deve essere effettuata a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto, altresì, che

- ai sensi dell'art.13, comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" di modifica all'art.1, comma 4, del D. Lgs. 360/1998 il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale, per beneficiare già nella determinazione dell'acconto della nuova aliquota rimane fissato al 20 dicembre

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell' atto, nonché il parere di regolarità tecnica e le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 534 del 18.07.2013 quale parte integrante del presente atto




DELIBERA

Con la presenza in aula di n.41 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. e dei consiglieri Vasquez, Palmieri e del Presidente Pasquino e il voto contrario dei consiglieri Rinaldi, Nonno, Fiola e Borriello A. e per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:


1. Fissare l'aliquota relativa all'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura dello 0,8% con esenzione per i redditi fino ad € 18.000,00 ed approvare conseguenzialmente l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle persone fisiche, parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Autorizzare il conseguente aggiornamento del Piano di Riequilibrio Pluriennale redatto ai sensi degli artt. 243 *bis*, 243 *ter* e 243 *quater* del D. Lgs. 267/2000 approvato con delibera consiliare n.3 del 28/01/2013 tenuto conto dei dati aggiornati, relativi alle dichiarazioni dei redditi 2011, pubblicati "Il Portale del Federalismo fiscale"
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico www.finanze.it individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002.

Il **Presidente** attesa l'urgenza del provvedimento approvato, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, l'**esecuzione immediata** dello stesso. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata alla unanimità.


Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.



Il Dirigente
D.ssa Patrizia Bruognolo




Il Coordinatore
Dr. Giuseppe Scala


del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino


Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso


Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **27 SET 2013** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).



Il Responsabile *[Signature]*

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000

viene assegnato a *An. Peluso Dott. Maresorriello Dott. me Sorrentino Dott. Scala*

P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

ORIGINALE

Proposta al Consiglio



COMUNE DI NAPOLI

12 GIU. 2013

ix 542

Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Centrale Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio Comunale

Proposta di delibera prot. n. 02 del 11/06/2013
Categ. _____ Classe _____ Fascicolo _____
Annotazioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 534

OGGETTO: Proposta al Consiglio: "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.. Determinazione aliquota per l'anno 2013. Approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle persone fisiche".

Il giorno 18 LUG. 2013 nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO: Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

Assente

Francesco MOXEDANO

P

Mario CALABRESE

Assente

Annamaria PALMIERI

Assente

Alessandra CLEMENTE

P

Salvatore PALMA

P

Gaetano DANIELE

Assente

Enrico PANINI

Assente

Alessandro FUCITO

P

Carmine PISCOPO

P

Roberta GAETA

P

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P"

Assume la Presidenza Luigi de Magistris

Partecipa il Segretario del Comune Carlo Gaetano Torturo
IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione, Salvatore

L. SEGRETARIO GENERALE

21

Premesso che

- a norma del D.Lgs. 28/09/1998 n.360 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche
- con deliberazione di Consiglio comunale n.69 del 20 marzo 2000 è stata disposta l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2000
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21/06/2012 è stata disposta la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, dell'art. 1, co.11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 convertito in legge 148/2011, così come modificato dal co.16, art. 13, del D.L. 201/2011, provvedendo a determinare, nel rispetto della salvaguardia dei criteri di progressività, aliquote dell'addizionale differenziate per gli stessi scaglioni di redditi stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, determinando, altresì, l'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00

Visto che

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. dispone che *"Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo"*
- ai sensi dell'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002), *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF...è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*
- il comma 381 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012n n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013/2015 ha parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2013

Tenuto conto che

- il Comune di Napoli, con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 30/11/2012 ha deliberato di ricorrere al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater del D. Lgs.267/2000 introdotti con il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito in legge 213/2012
- il citato art. 243-bis del D. Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L.174/2013 convertito in legge 213/2012, al co. 8, lett. a) prescrive che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del periodo del Piano, l'ente *"può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalle legislazione vigente"*
- il co. 8, lett. g) del medesimo articolo, inoltre, precisa che il Comune *"può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art.243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lett. a)";*

L. SEGRETARIO GENERALI

• con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2013 il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi del D.L. 174/2012 nel quale, tra l'altro, è stata approvata la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF conformemente a quanto previsto dal citato art. 243-bis co. 8 lett. g)

Tenuto, altresì, conto che

• sul "Il Portale del Federalismo fiscale", sono stati pubblicati i redditi anno 2011

Verificato che

• a seguito delle pubblicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi - anno 2011 - la previsione del gettito di entrata a Bilancio comunale relativa all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche risulta più basso di quanto deliberato nel Piano di Riequilibrio Pluriennale adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione n.3 del 28/01/2013 che teneva conto dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi anno 2010 alla data pubblicati

Rilevato che

- ai sensi del citato articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, come modificato dall'art.11 della legge 18 ottobre 2001, n.383, i Comuni sono tenuti a pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF "su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico"
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002, ha individuato il sito denominato www.finanze.it ed ha precisato che la pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota predetta deve essere effettuata a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto, altresì, che

- ai sensi dell'art.13, comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" di modifica all'art.1, comma 4, del D. Lgs. 360/1998 il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale, per beneficiare già nella determinazione dell'acconto della nuova aliquota rimane fissato al 20 dicembre

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – il seguente documento, composto, complessivamente, da n. 3...pagine, progressivamente numerate:

1. Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale sul Reddito delle persone fisiche.

L. SEGRETARIO GENERALE

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio
Bilancio comunale




(Dott.ssa Luisa Sorrentino)

**CON VOTI UNANIMI
DELIBERA**

di proporre al Consiglio per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:


1. Fissare l'aliquota relativa all'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura dello 0,8% con esenzione per i redditi fino ad € 18.000,00 ed approvare conseguenzialmente l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle persone fisiche, parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Autorizzare il conseguente aggiornamento del Piano di Riequilibrio Pluriennale redatto ai sensi degli artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater del D. Lgs. 267/2000 approvato con delibera consiliare n.3 del 28/01/2013 tenuto conto dei dati aggiornati, relativi alle dichiarazioni dei redditi 2011, pubblicati "Il Portale del Federalismo fiscale"
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico www.finanze.it individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002

Il Dirigente del Servizio
Bilancio Comunale



(Dott.ssa Luisa Sorrentino)


L'Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione



(Dott. Salvatore Palma)

Visto

il Direttore Centrale Servizi Finanziari




(Dott. Raffaele Mucciariello)

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE





5

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.02 DELL'11/06/2013 AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.. Determinazione aliquota per l'anno 2013. Approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle persone fisiche"

Il Dirigente del Servizio Bilancio comunale, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE rappresentando - nel contempo - che il presente atto non comporta impegno di spesa.**

Addì 11/06/2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Luisa Sorrentino)

Pervenuta in Ragioneria Generale il **12 GIU. 2013** Prot. **1x 548**

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.....

V. parere allegato

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE


La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... () del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari

6

OGGETTO: Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 , come modificato dal decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213/2012 Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 2 del 11.06.2013 – IX 548 del 12.06.2013

Letto l'art 147 bis comma 1 del decreto legislativo 267/2000, come modificato ed integrato dal decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Richiamata la circolare prot n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari;

Visto che il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione è stato differito al 30 giugno 2012 dal comma 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità) e successivamente ai sensi del decreto legge 35/2013 convertito nella legge 64/2013 al 30 settembre 2013;

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'artt. 243 bis, ter e quater del decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con la deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013,

Visto che il Comune con il citato Piano ha richiesto l'accesso al Fondo di rotazione e l'art. 243 bis del decreto legislativo così come integrato e modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 al comma 8 lettera g) dispone che " ai fini dell'accesso l'Ente deve avvalersi della facoltà di deliberare le aliquote nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente ".

Con la proposta in esame si propone al Consiglio di fissare l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura massima dell'0,8% con esenzione per i redditi fino a € 18.000,00, approvando contestualmente il Regolamento per l'applicazione dell'imposta e per il versamento del tributo, quale parte integrante e sostanziale del presente schema.

Poiché a seguito dei dati sulle dichiarazioni dei redditi inerenti l'anno 2011 la previsione di gettito di entrata a bilancio comunale relativa all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) risulta inferiore rispetto a quanto deliberato con il Piano di Riequilibrio Pluriennale sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi anno 2010 alla data pubblicati, occorre autorizzare l'aggiornamento degli stanziamenti nel Piano di Riequilibrio con i nuovi dati pubblicati nel "Portale del Federalismo fiscale".

La decorrenza del Regolamento è dal 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006. Qualora l'approvazione del Regolamento avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

7

L'efficacia della deliberazione decorre invece dalla data di pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno.

Ciò premesso, si esprime parere favorevole, atteso che la rimodulazione del Piano di Riequilibrio in merito agli stanziamenti dell' addizionale comunale all'I.R.P.E.F. si pone necessaria ai fini del corretto riallineamento con i nuovi dati sulle dichiarazioni dei redditi 2011. Nel redigendo Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 gli stanziamenti relativi all'imposta coincideranno con quelli riportati nel Piano di Riequilibrio Pluriennale.

R

Il Ragioniere Generale
Dr. Raffaele Mucciaruolo

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

8

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Visto il parere di regolarità tecnica, così espresso: *"Favorevole rappresentando – nel contempo – che il presente atto non comporta impegno di spesa."*

Letto il parere di regolarità contabile che ^{Da l'efficio} recita: *"[...] Poiché a seguito dei dati sulle dichiarazioni dei redditi inerenti l'anno 2011 la previsione del getto di entrata a bilancio comunale relativa all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) risulta inferiore rispetto a quanto deliberato con il Piano di Riequilibrio Pluriennale sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi anno 2010 alla data pubblicati, occorre autorizzare l'aggiornamento degli stanziamenti nel Piano di Riequilibrio con i nuovi dati pubblicati nel Portale del Federalismo Fiscale. [...] Ciò premesso si esprime parere favorevole, atteso che la rimodulazione del Piano di Riequilibrio in merito agli stanziamenti dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. si pone necessaria ai fini del corretto riallineamento con i nuovi dati sulle dichiarazioni dei redditi 2011. Nel redigendo Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 gli stanziamenti relativi all'imposta coincideranno con quelli riportati nel Piano di Riequilibrio Pluriennale"*.

Con il provvedimento in oggetto, si intende proporre al Consiglio di approvare per l'anno 2013 le aliquote relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché di approvare il relativo regolamento.

Dalle dichiarazioni riportate nella parte narrativa della proposta, redatta dalla dirigenza competente e recante l'attestazione di responsabilità in ordine alla veridicità e fondatezza degli atti e dei fatti in essa citati, si evince che:

- *"[...] il citato art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2013 convertito in legge 213/2012, al co. 8, lett. a) prescrive che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del periodo del Piano, l'ente «può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalle legislazione vigente.»*;
- *"[...] il co. 8, lett. g) del medesimo articolo, inoltre precisa che il Comune «può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lett. a)»"*.

Si richiamano:

- il comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 360/1998, il quale prevede espressamente che *"I comuni, con regolamento [...], possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 [...] L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico [...] La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. [...]"*; in proposito si richiama l'interpretazione della norma fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 12/sezaut/2010/QMIG, laddove si chiarisce che *"L'art. 1, comma 3, del D.Lvo 28 settembre 1998, n. 360 [...] va interpretato nel senso che la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, efficace dalla data di pubblicazione sul sito informatico"*

S.L.

VISTO:
Il Sindaco
Luigi

L. SEGRETARIO GENERALE

9

ministeriale, ha effetto retroattivo limitato al 1° gennaio dell'anno della pubblicazione stessa, anche se la data della deliberazione comunale è anteriore.”;

- il comma 3 bis del citato art. 1 del D. Lgs. 360/1998, in cui si stabilisce che “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, che ha disposto, con riferimento all'addizionale comunale irpef, l'abrogazione dell'art. 5 del D. Lgs. 23/2011, successivamente confermata dall'art. 1, comma 123, della L. 220/2010. Per effetto di tale abrogazione è consentito ai Comuni di incrementare, dal 1° gennaio 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale irpef sino al massimo dello 0,8%;
- l'art. 1, comma 381, della L. 228/2012, così come modificato con D.L. 35/2013, in cui si dispone che “Per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali [...]”;
- la nota prot. n. 938/2007/DPF/UFF del 12 marzo 2007, con cui il Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per la predisposizione della variazione dell'aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alle luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 142, lettera a), della L. 296/2006, precisando, tra l'altro che:
 - “[...] i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF esclusivamente mediante regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la cui adozione, a norma dell'art. 42, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può che essere di competenza del Consiglio comunale”;
 - “[...] qualora il comune abbia già provveduto in passato ad istituire l'addizionale in discorso, non vi è la necessità di procedere a nuove deliberazioni, fatto salvo il caso in cui l'amministrazione comunale intenda modificare la misura dell'aliquota o introdurre la citata soglia di esenzione a norma dell'art. 1, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 360 del 1998”.

Ricordato che l'Amministrazione comunale si è avvalsa della facoltà di accedere al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ed ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 3/2013, il Piano di riequilibrio pluriennale, aggiornato con deliberazione dell'organo consiliare del 15.7.2013, si richiama quanto previsto al paragrafo 6 della Sezione Seconda del citato Piano di riequilibrio, in relazione ai tributi locali, con particolare riferimento alle previsioni di accertamento per il periodo 2013-2023, stimate, per ogni annualità, nella misura di € 60.100.000,00.

Evidenziato che con il citato comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 viene rimessa alla discrezionalità dell'Ente l'eventuale definizione di una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'irpef, purché correlata al reddito dei soggetti passivi, si ricorda che l'organo consiliare ha esercitato tale prerogativa in sede di approvazione del Piano di riequilibrio, prevedendo l'esenzione per i redditi di importo fino a € 18.000,00 (nota alla tabella inclusa nel paragrafo 6.1 del capitolo 6 della Sezione Seconda).

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima;

Resta inteso, sulla scorta delle considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, che il Piano di riequilibrio pluriennale, elaborato sulla scorta di dati risalenti all'annualità 2010, dovrà recare i dovuti

S.L.

VISTO:
Il Sindaco
Luigi de Magistris

L. SEGRETARIO GENERALE

adeguamenti ai nuovi dati rilevati *medio tempore*, al fine del riallineamento ai dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2011.

Competono all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e dal successivo art. 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, esercitata nel rispetto dei principi fissati dall'art. 117, comma 6, della Costituzione, laddove si prevede che *"I Comuni, le Province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite."*

Il Segretario Generale

 18-7-13

VISTO:
Il Sindaco
Luigi M. Magistris



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 534 DEL 18-7-2013

PROPOSTA AL C.C.



DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel Comune di Napoli.
2. Il Regolamento è adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e ss. mm.ii., del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, del D.L. 138/2011 art.1 (comma convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.148) e del D.L. 201/2011 art. 13, co. 16).

Art.2 - Soggetto attivo

1. ~~L'addizionale comunale all'IRPEF è versata direttamente al Comune di Napoli, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.~~

Art. 3 - Soggetto passivo

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta da tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, nel Comune di Napoli.
2. La stessa addizionale si calcola applicando le aliquote stabilite dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

3. L'addizionale non è dovuta se non è dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento delle imposte sui redditi e delle addizionali.

Art.4 – Determinazione dell'imposta - Esenzione

1. L'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono determinati annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. Si intendono confermate quelle dell'anno precedente se non intervengono delibere modificative.

2. Ai sensi dell'art 1, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998 l'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore a quanto annualmente stabilita con delibera di cui al comma precedente.

3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita nell'anno di riferimento, l'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l' aliquota approvata dal Comune con delibera di Consiglio Comunale.

4. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Art. 5 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 - Efficacia della deliberazione

1. La deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote è pubblicata sul sito

individuato con decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.

2. L'efficacia della deliberazione, di cui al precedente co.1, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito Internet.

Art. 7 - Versamento

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, co.143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 8 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

11

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 534 del 18/7/2013 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 3, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 9/8/13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 11 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio

n. 534 del 18/7/13

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 3 pagine separatamente numerate.

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile


(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori



COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2013. 0553954 30/08/2013 14,27

Rit. Collegio Revisori dei Conti

Aut. Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi ...



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 534 del 18/07/2013 ad oggetto - "Proposta al Consiglio: Addizionale comunale I.R.P.E.F. - Determinazione aliquota per l'anno 2013. Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale sul Reddito delle Persone Fisiche".

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Coordinatore
Dr. G. SZALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 30 agosto 2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 534 del 18 luglio 2013 – Proposta al Consiglio: “Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione aliquota per l'anno 2013. Applicazione del “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche”.

L'anno duemilatredecim, il giorno 30 del mese di agosto, alle ore 10:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

visto il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale, n. 69 del 20 marzo 2000, con la quale è stata disposta l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2000;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale, n. 17 del 21 giugno 2012, con la quale è stata disposta modifica dell'aliquota comunale addizionale all'Irpef ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs. n. 23 del 14/3/2011, dell'art.1, comma 11, Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, con il quale si è provveduto a determinare, nel rispetto della salvaguardia dei criteri di progressività aliquote Irpef differenziate per scaglioni di redditi già previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale determinando anche l'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

visto l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488 (Finanziaria 2002) "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef ... è stabilito entro la data fissata le norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 381 (Legge di stabilità) con il quale è stato stabilito che il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2013/2015 per gli enti locali è stato differito al 30 giugno 2013, poi successivamente aggiornato al 30 settembre 2013;

considerato che il Comune di Napoli con Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30/11/2012, ha deliberato di aderire al Piano di Riequilibrio Finanziario e Pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis, 243 ter, e 243 quater del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), richiamati con il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012; questi articoli così come modificati dal D.L. 174/2013 convertito in Legge n. 213/2012, al comma 8, lettera a) prescrive che: "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutta la durata del piano, l'ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga alle eventuali limitazioni disposte dalle vigenti norme";

il comma 8, lettera g) del medesimo articolo 243-bis precisa altresì che il comune può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria appunto degli enti locali di cui all'art. 243-ter a condizioni che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lettera a);

vista la delibera del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2013, il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi del D.L. n. 174/2012 già più volte citato, nel quale è stata anche approvata la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef conformemente a quanto previsto dal citato art. 243-bis, comma 8, lettera g);

riscontrato che a seguito delle pubblicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta anno 2011, la previsione del gettito di entrata nel bilancio comunale relativa all'Irpef risulta più bassa di quanto deliberato nel Piano di Riequilibrio Pluriennale, adottato dal Consiglio comunale con Deliberazione, n. 3 del 28/01/2013 che teneva conto però dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi periodo di imposta anno 2010 a quella data pubblicati;

visto l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 successivamente modificato dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale i comuni sono tenuti a pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale Irpef sul sito informatico individuato con Decreto del Ministro delle Economie e Finanze emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

dell'Interno fissando peraltro le opportune modalità applicative e per l'efficacia della deliberazione assunta decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico; il Decreto del Ministro delle Economie e delle Finanze del 31/05/2002 ha individuato il sito denominato www.finanze.it ed ha precisato che la pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota suddetta deve essere effettuata a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero delle Economie e Finanze;

visto da ultimo l'art. 13, comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici di modifica all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360/98, il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale per beneficiare già nella determinazione dell'acconto della nuova aliquota rimane fissato al 20 dicembre;

letto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, allegato alla Deliberazione di G.C. , n. 534 del 18 luglio 2013, di proposta al Consiglio comunale e quale parte integrante è così deliberata e fissata l'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,80% con esenzioni per i redditi fino ad € 18.000,00 approvando conseguenzialmente anche il relativo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'Irpef;

autorizzare per effetto il conseguente aggiornamento del Piano di Riequilibrio Pluriennale già più volte citato, tenendo conto dei dati aggiornati per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi 2011 sempre pubblicati sul sito del Portale del Federalismo Fiscale;

acquisiti inoltre i pareri favorevoli del Ragioniere generale e del Segretario generale così come allegati alla già menzionata Deliberazione di G. C. n. 534 del 18 luglio 2013,

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO COME NORMATIVA DI RIFERIMENTO

all'argomento in trattazione, il Collegio dei Revisori procede all'esame della Delibera di G.C. richiamata in oggetto per esprimere il proprio parere e per quanto di competenza.

Prima considerazione da mettere in rilievo è che l'aliquota dell'addizionale Irpef è passata dallo 0,60% allo 0,80% per l'anno 2013. Tutto ciò trova in parte giustificazione nella circostanza che il gettito di entrata nel bilancio comunale per l'anno 2011 risultava inferiore rispetto a quanto deliberato con il Piano di Riequilibrio Pluriennale sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi,



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

periodo di imposta 2010, scaturente dall'aggiornamento obbligatorio agli stanziamenti nel Piano di Riequilibrio Economico Finanziario Pluriennale con i nuovi dati pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale e più precisamente a seguito dei dati pubblicati sulle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta anno 2011.

Si evidenzia inoltre che dopo la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Economico Finanziario Pluriennale, per quanto riguarda gli stanziamenti relativi all'addizionale comunale IRPEF nasce il problema della necessità del corretto riallineamento con i nuovi dati delle dichiarazioni dei redditi 2011, facendo in modo che gli stanziamenti previsti per l'addizionale IRPEF nel Piano di Riequilibrio coincideranno con quelli del Bilancio di Previsione in corso di approvazione;

si chiarisce che la modifica dell'aliquota dell'addizionale IRPEF come più sopra evidenziata ha efficacia dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Economie e delle Finanze ed ha effetto retroattivo entrando in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento alla pubblicazione;

viene ribadito come già previsto dalla norma precedentemente richiamata (D.Lgs. 360/98) che proprio attraverso il regolamento può essere stabilito una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali che come già precisato è fissato per l'anno 2013 in € 18.000,00, passando così dall'importo precedentemente determinato in € 10.000,00 a quello aggiornato di € 18.000,00;

con riferimento al Piano di Riequilibrio Economico Finanziario Pluriennale si prevede un accertamento dell'addizionale per il periodo 2013-2022 pari ad € 60.120.000,00 per ogni annualità;

TUTTO CIO' RIPORTATO, RILEVATO ED ESAMINATO

il Collegio dei revisori esprime parere favorevole alla proposta al Consiglio di determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013 e di approvazione del Regolamento per l'applicazione della stessa addizionale all'IRPEF.

Questo Collegio, si permette inoltre di richiamare l'attenzione degli uffici interessati su una possibile eventuale elevazione del tetto massimo reddituale per beneficiare dell'esenzione totale dall'addizionale IRPEF, proponendo di elevarlo ad € 20.000,00, dopo aver riscontrato che molte volte anche per piccole somme si va oltre i 18.000,00 euro, apparendo ingiustificato che per un nucleo familiare che registra ad esempio un reddito pari a € 18.010,00 possa essere tassato per l'intero



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

imposta in ragione dello 0,80%. L'elevazione del tetto dai 18 ai 20 mila euro per beneficiare dell'esonero dell'esenzione funzionerebbe come un valido correttivo per eliminare probabilmente discriminazioni ingiustificate per poche decine e centinaia di euro.

L'esenzione non equivale a franchigia e dunque non si applica nei casi in cui il reddito complessivo sia superiore o pari a € 18.000,00, elevabili a € 20.000,00

Ci sarebbe ancora da suggerire un'altra soluzione nel quadro dei benefici da applicare per le esenzioni IRPEF che è la seguente.

Fermo restando che il gettito dell'addizionale IRPEF rispetti la previsione di bilancio e di Riequilibrio Economico Finanziario Pluriennale, si potrebbe applicare l'aliquota dell'addizionale IRPEF, tenendo conto degli scaglioni di reddito che superano la soglia di esenzione e rispettando la progressività del tributo come per esempio dal modello qui di seguito indicato:

da 0 a	18.000,00	l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,20%
oltre i 15.000,00 e fino a 28.000,00		l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,30%
oltre i 28.000,00 e fino a 55.000,00		l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,40%
oltre i 55.000,00 e fino ai 75.000,00		l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,60%
oltre i 75.000,00		l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,80%

Napoli, li 30/8/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI